

Repertorio n.

COMUNE DI MONDOLFO

Provincia di Pesaro e Urbino

**CONTRATTO DI APPALTO – AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
CUCINA CENTRALIZZATA A BASSO IMPATTO AMBIENTALE
CIG.**

Repubblica Italiana

L'anno (.....) questo giorno (....) del mese di,
io Dott., Segretario Generale del Comune di Mondolfo e come
tale abilitato a ricevere e rogare contratti nella forma pubblica amministrativa
nell'interesse del Comune, attesto che i seguenti signori mi hanno chiesto di
ricevere questo atto da stipularsi in modalità elettronica, ai sensi dell'art. 18,
del D. Lgs. n. 36/2023 e del D. Lgs. 209/24;-----

- dott.ssa ... nata a (.....) il- Responsabile del Settore -
del Comune di Mondolfo - il quale interviene al presente atto, in virtù del
Provvedimento sindacale n. ... del, in rappresentanza per conto
dell'Amministrazione Comunale, (Cod. Fiscale 81002570414 - Partita Iva
00125710418) ai sensi dell'art. 107, comma 3, del Decreto Legislativo n.
267/2000; -----

- Sig. nato a (.....) il C.F.
..... che interviene al presente atto in qualità di
..... per,
.....;

Prot.0015732-14/05/2025-c_f348-PG-0003-00070015-P
COMUNE DI MONDOLFO

Essi Signori della cui identità personale e qualifica io Segretario comunale mi sono personalmente accertato, mi hanno richiesto di fare risultare dal presente atto quanto segue:-----

Premesso che

- con determinazione a contrarre n. del il Responsabile del Settore Servizi Demografici e Sociali si è stabilito di avviare una procedura selettiva per l'individuazione dell'affidatario del servizio oggetto del presente contratto, attribuendo alla S.U.A. della Provincia di Pesaro e Urbino lo svolgimento delle attività di selezione del contraente mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 32, 71, 108 del Decreto Legislativo n. 36/2023 e s.m.i, con il criterio dell'Offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 108 del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i, con aggiudicazione anche nel caso di una sola offerta; -----

- con la suddetta determinazione si è dato atto che il Responsabile unico del presente procedimento è

- con determinazione della SUA della Provincia di Pesaro e Urbino. è stata aggiudicata in via definitiva la gara n. per l'appalto "affidamento del servizio di cucina centralizzata a basso impatto ambientale del Comune di Mondolfo" alla

- con determinazione del Responsabile del 3^ Settore n., si è stabilito di affidare alla ditta di cui sopra, l'appalto in oggetto a decorrere dal per complessivi anni 5, salvo quanto stabilito dall'art. 120, comma 11 del D.Lgs. 36/2023; -----

- sono stati effettuati con esito positivo tutti i controlli sul possesso dei

requisiti generali e speciali di partecipazione all'appalto;-----

- ai sensi dell'articolo 2 del Decreto Legislativo n. 210/2002, convertito dalla legge n 266/2002, è stato acquisito il DURC on line dal quale risulta che la Ditta è in regola con il versamento dei contributi previdenziali e assicurativi con INPS, INAIL e Cassa Edile;-----

- in merito ai controlli previsti dalla normativa vigente sull'antimafia, è stata rilasciata in data, informazione antimafia liberatoria ai sensi dell'art. 92, comma 1, del D.Lgs 6 settembre 2011, n. 159, utilizzando il collegamento alla Banca Dati Nazionale Unica della Documentazione;-----

- l'aggiudicazione definitiva è stata comunicata al concorrente aggiudicatario e alle altre ditte concorrenti entro i cinque giorni dalla data della suddetta aggiudicazione;-----

- essendo divenuta efficace la predetta aggiudicazione si può procedere alla stipulazione del contratto;-----

Tutto ciò premesso e ratificato dalle parti contraenti, come sopra costituite, che dichiarano di tenere e valere la suesposta narrativa come parte integrante e dispositiva del presente contratto, le parti medesime convengono e stipulano quanto appresso: -----

TUTTO QUANTO PREMESSO

Art. 1 – Oggetto del contratto -----

La Stazione Appaltante concede all'Appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, l'affidamento del servizio di cucina centralizzata a basso impatto ambientale del Comune di Mondolfo.-----

L'Appaltatore si impegna alla sua esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto e agli atti da questo richiamati. L'appalto viene concesso ed accettato

sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri, modalità e documenti dedotti e risultanti dagli atti, che di seguito si elencano:

- Capitolato d'Appalto e relativi allegati;
- Offerta tecnica dell'Appaltatore;
- Offerta economica dell'Appaltatore;

I sopra richiamati documenti sono depositati presso questa stazione appaltante; di essi le parti contraenti dichiarano di averne piena conoscenza.

Art. 2 – Durata del servizio -----

L'appalto ha la durata di anni 5 (cinque), decorrenti dal giorno L'impresa sarà tenuta a garantire la continuità del servizio fino all'effettivo subentro di altro contraente. Il contratto non è tacitamente rinnovabile. Tuttavia l'Amministrazione Comunale di Mondolfo si riserva la facoltà di disdetta o di revisione dell'appalto durante il periodo della sua validità, con semplice preavviso scritto, sempre che sussistano validi motivi di interesse pubblico. Alla scadenza dell'appalto lo stesso si intenderà cessato senza disdetta da parte dell'Amministrazione Comunale. -----

In considerazione della tipicità delle operazioni richieste, il servizio potrà iniziare, sotto riserva di legge e in pendenza della stipula del contratto, dopo l'esecutività dell'aggiudicazione definitiva, previa presentazione della documentazione richiesta. -----

Art. 3 – Importo del contratto -----

L'importo contrattuale riferito al quinquennio ammonta a complessivi Euro oltre IVA di cui Euro per oneri per la sicurezza. -----

Per quanto concerne la revisione dei prezzi sarà applicata la disciplina di cui all'art. 60 del D.Lgs. n. 36/2023 così come modificato dall'art. 23 del D.Lgs. 209/2024. -----

La revisione dei prezzi in aumento o in diminuzione, potrà essere accordata al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, che determinano una variazione della fornitura o del servizio, in aumento o in diminuzione, superiore al 5 per cento dell'importo complessivo e operano nella misura dell'80 per cento del valore eccedente la variazione del 5 per cento applicata alle prestazioni da eseguire. -----

La stazione appaltante procederà annualmente (decorrenti dall'anno successivo all'inizio dell'erogazione del servizio) ad una verifica dell'andamento dei prezzi e il CPV individuato per la revisione è il seguente: 55300000-3 (Servizi di ristorazione e di distribuzione pasti). -----

Per l'adeguamento annuo si procederà all'applicazione della variazione dell'indice ISTAT "FOI - Indici nazionali dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati-generale. Variazioni percentuali dell'anno indicato rispetto all'anno precedente" intercorrente nei 12 mesi precedenti.

Gli aggiornamenti saranno effettuati, a seguito di specifiche richieste da parte dell'impresa appaltatrice, a decorrere dal tredicesimo mese successivo all'avvio del servizio con riferimento all'ultimo giorno del mese precedente l'avvio (a titolo esemplificativo: in caso di avvio del servizio il 1° settembre 2025, l'adeguamento del prezzo sarà calcolato dal 1° settembre 2026 prendendo come riferimento la variazione ISTAT decorsa tra il 31/08/2025 e il 31/08/2026). -----

Art. 4 – Pagamenti -----

L'Amministrazione Comunale liquiderà le fatture relative alla gestione dei servizi con cadenza, secondo le norme che regolano la contabilità degli Enti Locali. -----
Il pagamento verrà effettuato mediante bonifico bancario dal ricevimento delle fatture, previa verifica di regolarità contributiva attraverso il D.U.R.C.. -----

Art. 5 – Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari -----

Per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, l'appaltatore deve utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste italiane S.p.A., dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche. Tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto devono essere registrati sui conti correnti dedicati e, salvo quanto previsto al comma 3 dell'art. 3 della Legge n. 136/2010, devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

L'appaltatore ha comunicato, con nota del, gli estremi identificativi del conto corrente dedicato al presente appalto, comunicando altresì, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso. L'appaltatore provvederà, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi. L'appaltatore, a pena di nullità assoluta del presente contratto, assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 Agosto 2010 n. 136. Il presente contratto è risolto di diritto in tutti i casi di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

Il Codice C.I.G. da utilizzare nel corso dell'esecuzione del contratto è

_____.

In caso di cessione dei crediti, consentita a norma dell'art. 120, comma 12, del D.lgs. n. 36/2023, nel rispetto delle disposizioni di cui alla Legge n. 52/1991, i cessionari del credito sono tenuti al rispetto delle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010.

Art. 6 – Cauzione definitiva e Polizza assicurativa

L'Aggiudicatario, ai sensi dell'art. 117 del D.Lgs. 36/2023, ha prestato cauzione definitiva mediante polizza fidejussoria n. _____ della compagnia _____ emessa in data _____ dell'importo di € _____ corrispondente al 10% dell'importo previsto e polizza assicurativa _____ in corso di validità, emessa dalla società _____.

Art. 7 - Cessione del contratto e del credito

E' vietato all'impresa aggiudicataria cedere il contratto di cui al presente appalto, salvo quanto previsto dal D.Lgs 36/2023 all'art. 120 comma 1 lett. d). Le cessioni dei crediti è regolata dall'art. 120 del D. Lgs. 36/2023.

Art. 8 – Subappalto

Il subappalto e la cessione del contratto sono disciplinati dall'art. 119, D. Lgs. 36/2023 e s.m.i., come previsto dall'art. 42 del C.S.A.

Art. 9 – Penali

Premesso che l'applicazione delle penali non esclude il diritto del Comune a pretendere il risarcimento dell'eventuale ulteriore danno, al verificarsi di

inadempienze e violazioni delle norme contrattuali, qualora l'aggiudicatario non ottemperasse agli obblighi assunti, sia per quanto inerente alla puntualità ed alla qualità, sia alla perfetta esecuzione del servizio, obblighi tutti che dovranno essere conformi al Progetto presentato dall'aggiudicatario in sede di offerta, saranno applicate, previa contestazione, penali nella misura prevista dall'art. 51 del Capitolato Speciale d'Appalto. -----

Le suddette sanzioni verranno trattenute direttamente dal Comune in sede di liquidazione delle fatture, procedendo al recupero della penalità mediante ritenuta diretta sul corrispettivo del mese o quello successivo, nel quale sarà assunto il provvedimento ovvero con la rivalsa sulla cauzione definitiva. Nei casi previsti dal capitolato, salvo il diritto alla risoluzione del contratto, il Comune di Mondolfo ha facoltà di affidare a terzi l'esecuzione del servizio in danno dell'Aggiudicatario con addebito ad esso del maggior costo sostenuto rispetto a quello previsto nel contratto.....

Art. 10 – Disposizioni antimafia -----

In merito ai controlli previsti dalla normativa vigente sull'antimafia, è stata rilasciata, in data, informazione antimafia liberatoria ai sensi dell'art. 92, comma 1, del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, utilizzando il collegamento alla Banca Dati Nazionale Unica della documentazione antimafia.-----

Art. 11 – Codice di comportamento-----

I collaboratori a qualsiasi titolo dell'Appaltatore sono tenuti al rispetto, in quanto compatibili, degli obblighi di condotta previsti dal codice di comportamento dei pubblici dipendenti approvato con D.P.R. 62/2013 e di quello dei dipendenti del Comune di Mondolfo approvato con delibera di

Giunta Comunale n. 204/2022 di cui dichiara di aver preso conoscenza sul sito internet dell'Ente www.comune.mondolfo.pu.it – sezione Amministrazione Trasparente e si obbliga a far osservare al proprio personale e ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta in essi previsti. La violazione dei suddetti obblighi comporterà per l'Amministrazione la facoltà di risolvere il contratto, qualora in ragione della gravità o della reiterazione della violazione la stessa sia ritenuta grave. -----

Art. 12 – Assenza conflitto di interessi -----

Il Responsabile di Settore che interviene in quest'atto in rappresentanza del Comune, ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del citato decreto, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, dichiara:

- non ricorre conflitto, anche potenziale, di interessi a norma degli artt. 6-bis della legge n. 241/1990, art. 6 del D.P.R. n. 62/2013 e del Codice di Comportamento del Comune di Mondolfo, nonchè le cause di astensione previste dagli artt. 7 e 14 del D.P.R. n. 62/2013 e dal Codice di Comportamento del Comune di Mondolfo; -----
- non ricorrono gli obblighi di astensione di cui all'art. 35 bis del D.Lgs. n.165/2001 e s.m.i. -----

Le parti contraenti, dopo aver letto il presente atto che consta di n. pagine a video, lo approvano riconoscendolo conforme alla loro volontà e lo sottoscrivono con firma digitale, generata con dispositivi conformi alle regole tecniche di cui al DPCM 22 febbraio 2013 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – Serie Generale – n. 117 del 21 maggio 2013), unitamente ai

documenti informatici materialmente allegati. -----

Ciascuna delle parti espressamente attesta e riconosce che la firma digitale da ciascuna di esse generata per la sottoscrizione del presente atto e dei documenti informatici materialmente allegati è basata su un certificato qualificato che non risulta scaduto di validità e non risulta revocato o sospeso ai sensi dell'art. 24, comma 3, del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i. e che non eccede eventuali limiti d'uso, secondo quanto stabilito all'art. 28, comma 3 e all'art. 30, comma 3, del citato Decreto Legislativo. -----

Art. 13 - Recesso dell'Amministrazione -----

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di recedere dal contratto, ai sensi dell'art. 123 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., in qualunque tempo e fino al termine del servizio. -----

Pertanto, quando nel corso del contratto l'Amministrazione Comunale accertasse che l'esecuzione del servizio non proceda secondo le condizioni stabilite dal contratto, può fissare un congruo termine entro il quale l'Impresa aggiudicataria si deve conformare a tali condizioni; trascorso inutilmente il termine stabilito, il contratto sarà risolto di diritto. -----

Il recesso è comunicato per iscritto all'Impresa aggiudicataria. -----

Art. 14 – Risoluzione del contratto -----

Nel caso d'inadempienze gravi, ovvero ripetute, l'Amministrazione Comunale avrà la facoltà di risolvere il contratto, previa notificazione scritta all'Impresa aggiudicataria, con tutte le conseguenze di legge che la risoluzione comporta, ivi compresa la facoltà di affidare l'appalto a terzi in danno dell'Impresa aggiudicataria e salva l'applicazione delle penali prescritte. -----

Le parti convengono che, oltre a quanto è genericamente previsto dall'art.

1453 del Codice Civile per i casi d'inadempimento alle obbligazioni

contrattuali, costituiscono motivo per la risoluzione del contratto per

inadempimento, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, le seguenti ipotesi:

a) Apertura di una procedura fallimentare dell'Impresa aggiudicataria; -----

b) Messa in liquidazione o cessione del contratto; -----

c) Impiego di personale non dipendente dell'Impresa aggiudicataria; -----

d) Inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente e

mancata applicazione dei contratti collettivi; -----

e) Inosservanza tale da non poter applicare le penalità previste dall'art. 50

lettera A) delle norme igienico-sanitarie nella conduzione del centro

produzione pasti affidato all'Impresa aggiudicataria; -----

f) Utilizzo di derrate alimentari in violazione delle norme previste dal

contratto e dagli allegati relativi alle condizioni igieniche ed alle

caratteristiche merceologiche tale da non poter applicare le penalità previste

dall'art. 50; -----

g) Casi di intossicazioni alimentari o mancato rispetto delle diete tale da non

poter applicare le penalità previste dall'art. 50, dovuti ad accertata imperizia

dell'Impresa aggiudicataria; -----

h) Interruzione non motivata del servizio; -----

i) Violazione ripetuta delle norme di sicurezza e prevenzione; -----

j) Inadempienze reiterate dell'Impresa aggiudicataria dopo la comminazione

di n. 5 penalità nel corso del medesimo anno che l'Amministrazione

Comunale giudicherà non più sanzionabili tramite penali; -----

k) Destinazione dei locali affidati all'Impresa aggiudicataria ad uso diverso da

quello stabilito dal presente Capitolato; -----

l) Reiterata mancata esibizione dei documenti inerenti al Piano d'autocontrollo, ai tecnici incaricati dei controlli di conformità; -----

m) Reiterata mancata esibizione del foglio presenze giornaliero ai tecnici incaricati dei controlli di conformità; -----

n) Difficoltà nella realizzazione del progetto gestionale indicato in sede d'offerta; -----

Altre ipotesi di risoluzione del contratto sono previsti agli artt. 9 e 43 del presente capitolato. -----

In ognuna delle ipotesi sopra previste, l'Amministrazione Comunale non compenserà le prestazioni non eseguite, o non esattamente eseguite, salvo il suo diritto al risarcimento dei maggiori danni. -----

Nei casi previsti dal presente articolo, la Ditta incorre nella perdita della cauzione che viene incamerata dal Comune, salvo il risarcimento del danno per l'eventuale nuovo contratto e per tutte le altre circostanze che possono verificarsi. -----

Art. 15 – Oneri per la tutela e sicurezza dei lavoratori dipendenti -----

Nell'esecuzione della appalto di servizio oggetto del presente contratto l'appaltatore dichiara di applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i servizi anzidetti. I suddetti obblighi vincolano l'appaltatore anche se non è aderente alle Associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla struttura e dimensione delle imprese stesse e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica e sindacale. L'Appaltatore si

impegna a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i dipendenti dalla vigente normativa. Le parti si obbligano in particolare a rispettare tutte le condizioni del Capitolato d'Appalto. -----

Art. 16 – Controversie -----

Per tutte le controversie comunque attinenti all'interpretazione e all'esecuzione del contratto di cui al presente appalto è escluso l'arbitrato e sarà fatto esclusivo ricorso al Foro di Pesaro. -----

Art. 17 – Privacy -----

Ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679, si nomina, in nome del Comune di Mondolfo, titolare del trattamento dei dati, la Ditta Responsabile del trattamento dei dati, con la descrizione dettagliata dei compiti ed oneri ai quali sarà tenuta in virtù di tale ruolo per tutta la durata del contratto.-----

In particolare, i trattamenti del presente contratto sono:

Trattamento: cucina centralizzata del Comune di Mondolfo. -----

Il Responsabile è vincolato al rispetto di quanto di seguito previsto:-----

Durata del trattamento: la durata del trattamento corrisponde alla durata prevista dal presente contratto; -----

Natura del trattamento: il trattamento potrà essere svolto sia in forma automatizzata che in forma non automatizzata; -----

Dati trattati: dati comuni, dati particolari; -----

Categorie interessate: defunti; -----

Il Responsabile del trattamento si impegna:-----

- a) a trattare i dati solo per la finalità sopra specificata e per l'esecuzione

delle prestazioni contrattuali;-----

b) a mettere in atto misure tecniche e organizzative coerenti con i principi del Regolamento Europeo GDPR sulla protezione dei dati;

c) a non ricorrere ad altro Responsabile senza previa autorizzazione scritta del Titolare del trattamento. In caso di autorizzazione l'ulteriore Responsabile del trattamento deve rispettare gli obblighi del presente contratto. Spetta al Responsabile del trattamento iniziale assicurare che l'ulteriore Responsabile del trattamento presenti le stesse garanzie sufficienti alla messa in opera di misure tecniche ed organizzative appropriate di modo che il trattamento risponda alle esigenze del Regolamento europeo sulla protezione dei dati. Se l'ulteriore Responsabile del trattamento non adempisse alle proprie obbligazioni in materia di protezione dei dati, il Responsabile del trattamento iniziale è interamente responsabile davanti al Titolare del trattamento dell'esecuzione da parte dell'altro Responsabile del trattamento dei suoi obblighi; -----

d) a garantire che le persone autorizzate al trattamento dei dati personali si siano impegnate alla riservatezza o abbiano assunto un adeguato obbligo legale di riservatezza; -----

e) ad assistere il Titolare del trattamento con misure tecniche e organizzative adeguate per dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato; -----

f) ad assistere il titolare del trattamento nel garantire il rispetto degli obblighi in caso di violazione dei dati personali e di valutazione d'impatto. In particolare, in caso di violazione dei dati personali in

oggetto notificare tempestivamente la violazione al Titolare del trattamento dopo esserne venuto a conoscenza ed accompagnare tale notifica da ogni documentazione necessaria da poter permettere al Titolare del trattamento, se necessario, di notificare tale violazione all'autorità Garante per la protezione dei dati personali; -----

g) a mettere a disposizione del Titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi che derivano dal presente atto; -----

h) a riconsegnare al titolare del trattamento al termine della prestazione dei servizi relativi al trattamento in questione, o in caso di risoluzione del contratto, i dati a carattere personale raccolti per l'espletamento del servizio nonché a cancellare le copie esistenti salvo obblighi di conservazione previsti dalla normativa di legge. -----

Il Titolare del trattamento si impegna a comunicare al responsabile del trattamento i dati personali relativi all'oggetto del contratto. -----

Art. 18 - Richiamo alle norme legislative e regolamentari -----

Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia e in particolare il Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture approvato con D. Lgs. 36/2023 e s.m.i., il codice civile e tutte le norme del Capitolato Speciale qui non espressamente richiamate. -----

Art. 19 – Spese contrattuali e registrazione -----

Tutte le spese inerenti e conseguenti il presente contratto sono a carico dell'appaltatore, senza alcuna possibilità di rivalsa nei confronti del Comune di Mondolfo.-----

Art. 20 – Elezione di domicilio -----

A tutti gli effetti del presente contratto, l'appaltatore elegge il proprio domicilio presso

Art. 21 – Divieto di pantouflage -----

Ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter, del Decreto Legislativo n. 165/2001, la ditta attesta di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver conferito incarichi ad ex dipendenti pubblici, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei confronti della stessa ditta, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto. -----

Art. 22 – Disposizioni di carattere fiscale -----

Le parti dichiarano che la loro Partita IVA e Codice Fiscale sono i seguenti:

- Ditta;-----

C.F./P.I. n.-----

- Comune di Mondolfo -----

C.F. 81002570414 P.I. 00125710418 -----

Le parti si danno reciprocamente atto che il presente contratto viene stipulato conformemente a quanto disposto dall'art. 32, comma 14, del Codice degli Appalti di cui al D.Lgs. n. 36/2023.-----

E, richiesto, io Segretario Ufficiale Rogante ho ricevuto questo atto, redatto da persona di mia fiducia mediante strumenti informatici su n. ... pagine a video, dandone lettura alle parti, le quali l'hanno dichiarato e riconosciuto conforme alla loro volontà, per cui a conferma lo sottoscrivono in mia presenza, previo accertamento delle identità personali, con firma digitale, generata con dispositivi conformi alle regole tecniche di cui al D.P.C.M. 22

febbraio 2013. Ciascuna delle parti espressamente attesta e riconosce che la predetta firma è basata su un certificato qualificato che non risulta scaduto di validità e non risulta revocato o sospeso ai sensi dell'art. 24, comma 3, del D. lgs. 82/2005 e s.m.i. e che non eccede eventuali limiti d'uso, secondo quanto stabilito all'art. 28, comma 3 e all'art. 30, comma 3, del citato decreto legislativo. -----

In presenza delle parti io Segretario del Comune di Mondolfo, Ufficiale Rogante, ho firmato il presente documento informatico con firma digitale.-----

Per il Comune di Mondolfo

Il Responsabile del Settore Servizi Demografici e Sociali

(Firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti dell'art. 20 e seguenti del Decreto Legislativo n. 82/2005)

Per l'Appaltatore

(Firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti dell'art. 20 e seguenti del Decreto Legislativo n. 82/2005)

Il Segretario Generale

(Firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti dell'art. 20 e seguenti del Decreto Legislativo n. 82/2005)